

Avviso per la presentazione delle candidature dirette alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili;

(P.O.R. obiettivo competitività regionale e occupazione – FSE 2007-2013 - asse III – obiettivo specifico g) – DGR n. 213 del 20 marzo 2008 “Approvazione del piano operativo triennale 2008”; Legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 – DGR n. 851 del 31 ottobre 2007, “Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19, del Programma Operativo Triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili”)

1. Premessa

La Regione Lazio, in attuazione delle linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con la deliberazione 22 marzo 2008, n. 213 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del FSE – Obiettivo Competitività regionale e occupazione – 2007-2013” e del Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili approvato, ai sensi della Legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 con la DGR n. 851 del 31 ottobre 2007, “Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19, del Programma Operativo Triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili”) intende realizzare azioni volte all'inserimento, alla stabilizzazione ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili.

La Strategia di Lisbona propone l'incremento dei tassi di attività e di occupazione anche attraverso politiche di inclusione e di riduzione dei rischi di emarginazione di segmenti del mercato del lavoro, richiedendo di interpretare le politiche del lavoro e le misure dirette all'occupazione di target svantaggiati come snodo delle politiche europee di coesione sociale. Analoghe indicazioni provengono dalla specifica normativa nazionale e regionale in materia nonché dal Documento strategico regionale in materia di buona occupazione.

La Regione Lazio, inoltre, con la legge regionale 19/2003 ha dato operatività alla riforma del collocamento obbligatorio determinata a livello nazionale con la L. 68/99, attraverso l'introduzione di strumenti di programmazione e di realizzazione di interventi integrati tra i servizi nonché la definizione di specifiche misure ed azioni necessarie per la loro attuazione.

I principali strumento settoriale di pianificazione e organizzazione sono rappresentati dal Programma operativo triennale (previsto all'art. 4 della LR 19/2003), che consente di definire interventi mirati rivolti a favorire la permanenza, l'inserimento, l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili, e dalla deliberazione 22 marzo 2008, n. 213 “Approvazione del Piano

Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del FSE – Obiettivo Competitività regionale e occupazione – 2007-2013”

A tale fine, con l'intento di dare seguito alle indicazioni normative ed agli obiettivi richiamati, la Regione Lazio intende:

- qualificare il sistema regionale dei servizi per l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili;
- integrare le risorse - con particolare riferimento ai fondi di fonte comunitaria ed a quelli sostenuti da specifiche previsioni legislative dello Stato, quali il fondo istituito ai sensi della L. n. 68 del 1999, costituito dai versamenti dei datori di lavoro privati a titolo di contributo a fronte della concessione di esonero parziale ovvero dell'irrogazione di sanzioni - e gli strumenti resi disponibili dalla normativa e dal quadro di programmazione comunitario, nazionale e regionale;
- promuovere lo sviluppo di servizi e strutture locali per l'accompagnamento delle persone diversamente abili e dei datori di lavoro nei processi di inserimento lavorativo e durante le diverse fasi connotanti i rapporti di lavoro instauratisi;
- sostenere l'inserimento lavorativo e la crescita professionale delle persone diversamente abili con maggiore difficoltà di inserimento.

A queste finalità si corrisponderà con la realizzazione di:

- a. azioni di sistema - fra le quali anche la promozione e l'animazione territoriale, l'informazione, la promozione locale ed il monitoraggio dello stato d'attuazione della normativa di settore - per il potenziamento e la qualificazione dei servizi del collocamento mirato e di supporto all'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili;
- b. misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili.

Il presente Avviso si prefigge di costituire uno strumento attuativo del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse III “Inclusione” (di seguito indicato come “POR”), nonché del richiamato “Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili” relativamente agli interventi azioni di cui alla precedente lettera b), concernenti misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili.

2. Oggetto dell'Avviso

L'Avviso è finalizzato alla chiamata, alla selezione, all'approvazione ed al finanziamento di progetti relativi alla realizzazione degli interventi descritti nel successivo paragrafo 3, per ognuno

dei quali è possibile l'approvazione ed il finanziamento di più iniziative (ovvero di progetti integrati che si rivolgano ad una molteplicità di destinatari finali), nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili, pari ad € 7.213.750,00 a valere, quanto ad € 3.842.884,40 sul capitolo F31525, e ad € 600.000,00 sul capitolo F31507, ad € 63.750,00 sul capitolo F31508, ad € 1.218.201,93 sul capitolo A39107, ad € 1.191.130,77 sul capitolo A39108, ad € 297.782,70 sul capitolo A39109, secondo le procedure di seguito descritte.

3. Interventi da realizzare

3.1 Obiettivi

Gli interventi previsti intendono, nello specifico:

- a. contribuire alla rimozione degli ostacoli che si frappongono all'inserimento lavorativo, allo sviluppo ed alla qualità della condizione occupazionale dei lavoratori diversamente abili, intervenendo, in particolare, rispetto alle limitazioni ed alle criticità connesse:
 - i. all'impiego di forme innovative, flessibili e personalizzate di organizzazione del lavoro (e, fra queste, del telelavoro),
 - ii. alla mobilità verso e dal luogo di lavoro,
 - iii. alla disponibilità di servizi di tutoraggio, verifica ed accompagnamento attivi anche rispetto ai rapporti di lavoro in essere,
 - iv. alla promozione di forme di lavoro autonomo o di partecipazione ad imprese.
- b. promuovere, consolidare, qualificare e diffondere servizi e strutture che possano assicurare, anche nel periodo successivo a quello rispetto al quale opera il finanziamento previsto, la disponibilità, sul territorio e per i soggetti competenti per il collocamento mirato delle persone diversamente abili, delle misure sostenute attraverso il presente Avviso, e, in via generale, l'inserimento ed l'accompagnamento al lavoro delle persone con diversamente abilità.

3.2 Destinatari

I destinatari delle azioni descritte nel successivo paragrafo 3.3 sono individuati, in via esclusiva, nelle seguenti categorie:

- a. persone diversamente abili assunte ai sensi della L. n. 68 del 1999;
- b. persone diversamente abili occupate con contratto di lavoro di tipo subordinato che presentino, relativamente alle condizioni di disabilità, i requisiti della L. n. 68 del 1999;

- c. persone diversamente abili, occupate con forme di lavoro non di tipo subordinato e che siano assunte con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato, ai sensi della L. n. 68 del 1999;
- d. lavoratori diversamente abili di cui alla L. 68/99 occupati attraverso la costituzione o la riorganizzazione di un'attività imprenditoriale realizzata in forma singola o associata e dei cui dipendenti almeno il 70% sia rappresentato da lavoratori diversamente abili ai sensi della citata L. 68/99.

La sede di lavoro delle persone di cui alle lettere a., b., c. e d. deve essere ubicata nel territorio della Regione Lazio.

3.3 Azioni realizzabili

3.3.1 Possono essere presentate proposte per la realizzazione delle seguenti azioni:

azione a. - progetti aziendali relativi alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili attraverso:

- i. interventi diretti all'adozione di modalità innovative di organizzazione del lavoro delle persone diversamente abili o alla messa a disposizione di forme di telelavoro;
- ii. interventi e servizi per rimuovere gli ostacoli legati alla mobilità casa-lavoro;
- iii. misure di tutoraggio all'inserimento lavorativo e di accompagnamento e supporto nei rapporti di lavoro, articolati anche in relazione ai contesti aziendali interessati;
- iv. contributi all'assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo indeterminato di persone diversamente abili in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi di cui alla L. n. 68 del 1999, già occupate con forme di lavoro diverse dal contratto di lavoro di tipo subordinato.

azione b. - incentivi per il lavoro autonomo e la partecipazione ad imprese.

azione c. - contributi alla realizzazione di misure per l'inserimento e la qualificazione delle condizioni di lavoro delle persone diversamente abili, finalizzate, anche attraverso modalità innovative e sperimentali della loro organizzazione e messa a disposizione, all'erogazione di interventi e misure corrispondenti a quelli di cui all'azione a., punti i., ii. e iii., ovvero realizzino progetti integrati volti al medesimo obiettivo.

3.4 Disposizioni per la realizzazione delle azioni

3.4.1 I progetti aziendali dell'azione a. di cui al paragrafo 3.3, possono essere finanziati - per ogni rapporto di lavoro realizzato o sostenuto attraverso i progetti stessi - entro gli importi massimi seguenti:

- i. € 12.000 per gli interventi di cui all'alinea i.;
- ii. € 15.000 per gli interventi di cui all'alinea ii.;
- iii. € 10.000 per le misure di cui all'alinea iii.;
- iv. € 10.000 per le misure di cui all'alinea iv.;

Tali importi massimi sono individuati a fronte di una durata di 24 mesi dei servizi o degli interventi previsti (con riduzione proporzionale mensile nel caso di periodi inferiori).

Sono ammissibili al finanziamento, nei limiti degli importi richiamati, esclusivamente costi documentati da adeguati giustificativi di spesa direttamente correlati ai servizi erogati o alla loro progettazione, organizzazione e verifica.

Gli interventi di cui ai punti i., ii. e iii. dell'azione a. (paragrafo 3.3) devono essere coerenti con specifiche esigenze dei destinatari, desumibili da attestazioni rilasciate dai servizi per il collocamento mirato o dal Comitato tecnico di cui alla L. n. 68 del 1999 territorialmente competente o da altri servizi pubblici operanti nel campo della disabilità.

Gli interventi di cui ai punti ii. e iii. dell'azione a. (paragrafo 3.3) possono essere realizzati, per un periodo non superiore a 6 mesi – decurtando proporzionalmente la durata complessiva dei servizi prevista, fissata, anche in questi casi nel tetto massimo di 24 mesi - anche in favore di persone diversamente abili impegnate in progetti di tirocinio presso datori di lavoro privati ed a fronte della previsione della loro assunzione da parte di questi ultimi.

3.4.2 I progetti dell'azione c. del paragrafo 3.3 devono riguardare un numero di destinatari, come individuati al paragrafo 3.2, punti i., ii. e iii., non inferiore a 5 unità.

Le disposizioni del paragrafo 3.4.1, relative agli interventi di cui al punto 3.3., azione a., alinea i., ii. e iii, valgono altresì per la realizzazione delle corrispondenti misure realizzate nell'ambito dei progetti del paragrafo 3.3., azione c..

3.4.3 Gli incentivi per il lavoro autonomo e la partecipazione ad imprese di cui all'azione b., nonché i contributi all'assunzione con contratto di lavoro di tipo subordinato ed a tempo

indeterminato di persone diversamente abili in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi di cui alla L. n. 68 del 1999, già occupate con forme di lavoro diverse dal contratto di lavoro di tipo subordinato di cui all'azione a. punto iv. sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 6 Agosto 2008, n. 800, ed in particolare devono essere contenuti entro la soglia massima di intensità lorda dell'aiuto ivi fissato, corrispondente al limite del 75% dei costi salariali su base annua, per un importo non superiore ad € 25.000 nel caso di iniziative della durata di almeno 24 mesi (con riduzione proporzionale mensile).

3.4.4 Il limite massimo dei contributi accordabili ai singoli beneficiari per i progetti di cui paragrafo 3.3. è fissato:

- a. relativamente ai progetti aziendali dell'azione a. nel 5% delle risorse complessivamente disponibili per l'azione stessa;
- b. relativamente agli incentivi per il lavoro autonomo e la partecipazione ad imprese previsti dall'azione b. nel 10% delle risorse complessivamente disponibili per l'azione stessa;
- c. relativamente ai progetti dell'azione c. nel 5% delle risorse complessivamente disponibili per l'azione stessa.

3.5 Beneficiari (soggetti proponenti)

Possono presentare candidature per la realizzazione degli interventi di cui al paragrafo 3.3.:

- a. relativamente all'azione a., i datori di lavoro che assumano o abbiano assunto lavoratori diversamente abili di cui alla L. 68/1999.
- b. relativamente all'azione b., i lavoratori diversamente abili di cui alla L. 68/99 occupati attraverso la costituzione o la riorganizzazione di un'attività imprenditoriale realizzata in forma singola o associata e dei cui dipendenti almeno il 70% degli occupati sia rappresentato da lavoratori diversamente abili ai sensi della citata L. 68/99.
- c. relativamente all'azione c., comuni, singoli o associati, che attraverso procedure ad evidenza pubblica selezionino i soggetti cui affidare l'attuazione degli interventi di cui al paragrafo 3.3., azione a. punti i., ii. e iii., ovvero presentino progetti integrati volti all'inserimento, alla stabilizzazione ed alla qualificazione delle condizioni lavorative delle persone con diversa abilità di cui alla L. n. 68 del 1999.

4. Richieste

4.1 Contenuti delle richieste e strumenti per la loro presentazione

Le richieste relative agli interventi di cui al paragrafo 3.3, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, sulla modulistica predisposta dalla Regione per il presente Avviso, accompagnate da apposita domanda, riportante la dicitura: “Misure di accompagnamento al lavoro ed all’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili - Avviso di cui alla determina dirigenziale n. ... del ...” corredata delle dichiarazioni indicate nella apposita modulistica.

4.2 Termini di presentazione

Le domande di cui al presente paragrafo dovranno:

- essere inviate, a mezzo raccomandata alla Regione Lazio Dipartimento “Sociale” - Direzione regionale “Lavoro, Pari Opportunità, Politiche giovanili”, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00154 Roma, , oppure presentate personalmente al Servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato in P.zza Oderico da Pordenone n. 15 – 00145 Roma, indicando obbligatoriamente sulla busta “Misure di accompagnamento al lavoro ed all’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili - determina dirigenziale n. ... del ...”.
- essere presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del presente avviso; per le richieste presentate personalmente alla sede della Regione Lazio al Servizio “Accettazione corrispondenza”, l’orario di quest’ultimo è 9.00 – 14.00 e 14.30 – 1700.

La possibilità di presentare le richieste di contributo a valere sul presente avviso rimane in vigore per 24 mesi dalla sua apertura.

Ai fini del rispetto dei suddetti termini farà fede la data di arrivo comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio accettante accettazione della Regione Lazio. Per le domande consegnate a mano al servizio “Accettazione corrispondenza” farà fede il timbro apposto dal servizio stesso. Qualora la scadenza coincidesse con un sabato o con altro giorno festivo la stessa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

La Regione Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine sopra indicato.

5. Selezione ed approvazione

1. Le richieste del paragrafo 4 sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, accordando la priorità al termine più vicino. Qualora due o più richieste presentino la presentazione data di ricezione, verranno sottoposte ad esame secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. numero di lavoratori interessati, accordando la priorità alle iniziative rivolte ad un numero maggiore di persone;
 - b. prossimità della data entro la quale si assume (nel caso di inserimenti ancora da effettuare).
2. La Direzione regionale "Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili" procederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, alla nomina di una Commissione di valutazione. La Commissione procede all'esame delle domande pervenute nell'arco temporale di un mese solare, concludendo i lavori entro il ventesimo giorno del mese successivo. L'esame verte sulla ammissibilità della domanda e sul merito. In base alla conseguente assegnazione del punteggio, la Commissione determina l'eventuale importo dei benefici. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette il verbale contenente la sua proposta di ammissione delle domande con i relativi contributi accordabili alla Direzione regionale "Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili". L'Amministrazione si riserva la possibilità di concludere anche in tempi diversi, a seconda delle proprie esigenze organizzative e delle eventuali richieste di necessarie integrazioni e chiarimenti.
3. La Direzione regionale "Lavoro, pari opportunità, politiche giovanili", sulla base delle risultanze della Commissione del comma 2, provvede:
 - a. a comunicare ai proponenti l'esito dell'esame, invitando coloro le cui proposte siano state ritenute ammissibili a sottoscrivere singole convenzioni;
 - b. all'adozione del provvedimento, da pubblicarsi sul BURL, di approvazione della convenzione di cui alla lettera a) e di concessione del finanziamento;
 - c. all'erogazione dei finanziamenti.

4. La valutazione delle proposte è effettuata sulla base di specifici criteri e parametri definiti con provvedimento della Direzione regionale “Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili”

6. Erogazione dei finanziamenti

1. Il finanziamento dei progetti per i quali sia stata conclusa con esito positivo la procedura di selezione avverrà:
 - a. relativamente alle iniziative di cui al paragrafo 3.3, **azione a.** in tre quote:
 - i. la prima, pari al 40% del totale concesso, entro 15 giorni dalla stipula della convenzione di accettazione del contributo ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della sussistenza del rapporto di lavoro da sostenere, ovvero a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della dell'avvenuto inizio di progetto di tirocinio;
 - ii. la seconda, pari al 40% del totale concesso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto utilizzo delle risorse già liquidate accompagnata dai giustificativi a dimostrazione di una spesa pari almeno al 100% delle risorse di cui al punto i. ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della permanenza in essere del rapporto;
 - iii. il saldo a seguito della comunicazione della conclusione dell'iniziativa, accompagnata dai giustificativi a dimostrazione di una spesa pari al 100% delle risorse concesse ed a fronte della verifica (tramite il sistema di comunicazioni obbligatorie) della permanenza in essere del rapporto.
 - b. relativamente alle iniziative di cui al paragrafo 3.3, **azione b.** in due quote:
 - i. a seguito della stipula della convenzione di accettazione del contributo, la prima, a titolo di anticipazione, pari al 80% del totale concesso, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio dell'iniziativa. In questo caso, il beneficiario è obbligato a trasmettere, entro e non oltre 10 gg. dall'avvenuta erogazione dei fondi, la documentazione relativa alla creazione dell'impresa (iscrizione registro CCIAA, atto costitutivo, ecc.) o attestante la partecipazione del soggetto ad una impresa;
 - ii. la seconda, a saldo, a seguito della presentazione dei giustificativi di spesa integrale del concesso, accompagnati da una comunicazione attestante il

proseguo dell'attività prevista o della permanenza in essere del rapporto sociale.

c. relativamente alle iniziative di cui al paragrafo 3.3, **azione c.:**

Nell'ipotesi di affidamento in gestione a terzi:

- i. a seguito della stipula della convenzione di accettazione del contributo, l'80% dell'importo concesso verrà liquidato entro 15 giorni dalla comunicazione di espletamento con esito positivo della procedura ad evidenza pubblica per la gestione dell'intervento finanziato;
- ii. il restante 20% entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto utilizzo delle risorse già liquidate ed a fronte della verifica della permanenza in essere dell'attività finanziata;

Nell'ipotesi di progetti integrati volti all'inserimento, alla stabilizzazione ed alla qualificazione delle condizioni lavorative delle persone con diversa abilità:

- i. l'importo concesso verrà liquidato, in un'unica soluzione, in seguito alla stipula della convenzione di accettazione. Il comune dovrà presentare trimestralmente una relazione dettagliata delle attività in corso, evidenziando le spese sostenute e le eventuali criticità, in modo tale da permettere il controllo e/o la rimodulazione dell'intervento.
2. Per i rapporti di lavoro che si fossero interrotti anticipatamente rispetto al termine di cui al punto 3.4.1 per causa non addebitabile al datore di lavoro, il contributo sarà erogato proporzionalmente al periodo di lavoro effettivamente svolto.

7. Monitoraggio e controllo

1. La Direzione Regionale procederà al controllo ordinario sui contributi erogati, anche tramite suoi incaricati e con ispezioni *in loco*, al fine di verificare lo stato di attuazione dell'intervento finanziato ed il suo regolare svolgimento.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità o casi di totale o parziale mancato rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo non imputabili a cause di forza maggiore verrà disposta l'immediata revoca del contributo e attivati tutti gli strumenti di legge per il recupero, anche forzato, delle somme.